

**Osservazioni puntuali di Legambiente e WWF Italia  
sullo Schema di decreto legislativo AG n. 322  
Recante individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione,  
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso  
e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi  
applicabili a determinate attività e procedimenti**

Lo schema di decreto legislativo in esame (AG N. 322) che introduce alcune semplificazioni in materia edilizia e ambientale, contiene l'individuazione dettagliata delle attività soggette ai vari regimi amministrativi (Tabella A, ex art. 2, c. 1). La Tabella A organizza sinotticamente la lettura delle norme e delle procedure di semplificazione e ne precisa e/o innova il senso.

L'intento ordinatore del Governo, in attuazione della delega di cui all'art. 5 della legge n. 124/2015, è apprezzabile ma ci sono alcuni aspetti su cui le Commissioni parlamentari competenti devono richiedere chiarimenti e correzioni. Chiarimenti e correzioni che riguardano anche le semplificazioni previste in materia ambientale con il nuovo articolo 245 del D.lgs. n. 152/2006.

Legambiente e WWF si limitano a fare osservazioni puntuali e a suggerire possibili emendamenti solo su alcuni aspetti ritenuti dalle due associazioni rilevanti dal punto di vista ambientale:

**SCIA e CILA**

**Al comma 4 del nuovo articolo 6-bis del DPR 380/2001**, introdotto dall'art. 3, c. 1 lettera c) dell'AG N. 223 sempre relativamente alla parte sull'edilizia (art. 3), si ripropone quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 del TUED per gli interventi di edilizia libera, consentendo alle regioni a statuto ordinario di estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 e di disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. A proposito dell'effettuazione dei controlli, il Consiglio di Stato osserva che *“per la portata che assume la CILA, i principi generali sui controlli in materia dovrebbero essere fissati dalla norma statale, analogamente a quanto avviene per la SCIA, posto che l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, si applica, in quanto non derogato, anche alla SCIA edilizia”*.

**Al comma 5 del nuovo articolo 6-bis del DPR 380/2001**, introdotto dall'art. 3, c. 1 lettera c) dell'AG N. 223 si stabilisce che la sanzione pecuniaria in caso di mancata presentazione della CILA (pari a 1.000 euro) sia ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Sul punto si condividono le argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nel suo parere del 26 luglio 2016 che suggerisce *“di considerare l'introduzione della possibilità di graduare, eventualmente, l'importo della sanzione. In secondo luogo, si ravvisa l'opportunità di estendere il regime sanzionatorio anche alle altre ipotesi di irregolarità (...) ovvero in caso di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità. Resta ovviamente fermo – ma forse va specificato espressamente – (...) che, nei casi in cui un'opera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una SCIA è stata eseguita dall'interessato sotto il regime di CILA, l'abuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA. In questi casi ... la CILA è del tutto inidonea a legittimare un'opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall'amministrazione competente”*.

### Attività di edilizia libera

L'attività n. 16 a pag. 56 della Tabella A) classifica come “libera” l'installazione di manufatti leggeri, camper, roulotte, case mobili, strutture ricettive all'aperto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.5 del DPR 380/01 sono considerati a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione e devono essere previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico. Questa attività rientra, quindi, a tutti gli effetti tra le “nuove costruzioni” ed è soggetta a permesso a costruire. La nuova classificazione introdotta in questo caso nella Tabella A è erronea e, se mantenuta, potrebbe consentire una deregulation strisciante.

Va invece specificato che l'attività n. 16 a pagina 56 della Tabella A) deve essere sottoposta al regime amministrativo della “autorizzazione”.

### Riferimenti all'art. 19-bis della legge n. 241/1990

Come rilevato anche in questo caso, giustamente, dal Consiglio di Stato, e condiviso dalla Conferenza Unificata nel suo documento del 29/9/2016, nella Tabella A dell'AG N. 223 viene fatto più volte riferimento alla “SCIA unica” ex commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis della legge n. 241/1990, senza mai distinguere nella Tabella quali interventi, invece, debbano essere espressamente ricondotti al regime autorizzatorio di cui al comma 3 dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990.

Analoghe osservazioni su questo specifico aspetto vengono fatte dalla stessa Conferenza Unificata, con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dell'AG n. 322, sulla base della considerazione, assolutamente condivisibile, che *“si ritiene utile per maggiore chiarezza e completezza dell'articolato, far salva la disciplina della SCIA condizionata ad atti di assenso.”*

Per cui, come richiesto dalla stessa Conferenza Unificata, si suggerisce che alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dell'AG n. 322 siano inserite le seguenti parole: *“, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990 e dell'articolo 23 del d.p.r. n. 380/2001”*

### Modifica dell'art. 245 del D.lgs n. 152/2006

Le nostre associazioni hanno sempre auspicato e richiesto una revisione organica dell'intero Titolo V del D.lgs. n. 152/2006, criticando il consueto ricorso a modifiche parziali dell'articolato come in questo caso e come spesso avvenuto negli ultimi anni (un modo di procedere che rischia di rendere oltremodo complessa e articolata la normativa sulle bonifiche).

Fatta salva questa premessa, si riportano comunque di seguito alcune proposte di modifica al testo del nuovo articolo 245 del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dall'art. 4 dell'AG N. 322 e rispetto ai contenuti del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006 si osserva e si propone che:

**al quinto comma del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006** si richiamano le procedure di bonifica attivabili dal soggetto di cui al comma 3 dello stesso articolo, dimenticandosi di alcune di esse (quelle previste dall'art. 242 bis 2 “Procedura semplificata per le operazioni di bonifica” e dall'art. 249 “Aree contaminate di ridotte dimensioni”). Per cui si suggerisce alla fine del

comma 5 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 4 dell'AG N. 322, dopo le parole "... di cui agli articoli 242, " di aggiungere le parole "242 bis, 249,".

**al settimo comma, lettera a) del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006** si ritiene che sia il caso di specificare e ribadire che la suddivisione in lotti deve essere consentita nell'ambito di un quadro unitario di interventi che risponde agli obblighi in carico a chi è responsabile della bonifica di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006, come giustamente richiamato al comma 1 del nuovo art. 245 introdotto dall'AG N. 322.

Per cui si suggerisce: 1. alla fine del primo periodo della lettera a), del comma 7 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall'art. 4 dell'AG N. 322, di sostituire le parole da "presentando" fino a "degli interventi da effettuare" con le seguenti parole "*in sede di presentazione del progetto operativo di cui all'art. 242*"; 2. nel secondo periodo della lettera a), del comma 7 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall'art. 4 dell'AG N. 322, sempre nel rispetto dell'unitarietà degli interventi di bonifica e in relazione al ruolo esercitato dall'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio in rapporto con il privato, si suggerisce dopo le parole "...dell'agenzia di protezione ambientale competente per territorio, ", di inserire le parole: "*... nel rispetto delle modalità di intervento sulla intera area e sulla matrice ambientale stabilite alla lettera b),*"; 3. nel terzo periodo della lettera a), del comma 7 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall'art. 4 dell'AG N. 322, allo scopo di chiarire quali siano i passaggi e gli elementi di analisi necessari per potere procedere alla realizzazione degli interventi di bonifica si suggerisce dopo le parole "i valori di contaminazione risultano inferiori alle CSC," di inserire le parole: "*o all'esito dell'Analisi di Rischio i valori di contaminazione risultino inferiori alle CSR,*"; 4. dopo l'ultimo periodo della lettera a), del comma 7 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall'art. 4 dell'AG N. 322, si suggerisce di aggiungere il seguente periodo: "*Le informazioni ambientali relative a valori di fondo specifici, a CSR determinate dall'Analisi di Rischio ed in generale alle condizioni di qualità delle matrici sotterranee determinate per i singoli lotti dovranno essere trasferite negli opportuni strumenti urbanistici di carattere generale ed attuativo.*".

\*\*\*\*\*

**al settimo comma, lettera d) del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006** si osserva che la norma per come è scritta consente di ridurre del 30% la garanzia finanziaria richiesta per la bonifica in situ se si prevede il trattamento di almeno il 60% della matrice contaminata. Questa norma è all'apparenza premiante per chi intende bonificare in situ, meccanismo che da tempo auspichiamo e che chiediamo trovi davvero attuazione (in questo come in altro provvedimento). In realtà, siamo costretti ad osservare per come è scritta la lettera d) in esame, che essa rischia di stimolare a non bonificare completamente. Infatti, premiando chi tratta almeno il 60% la matrice ambientale contaminata (si noti bene che un trattamento non corrisponde necessariamente ad un'attività di bonifica) si equipara la bonifica ad una bonifica parziale (cfr. bonifica con misure di sicurezza), se non addirittura una messa in sicurezza permanente (perlomeno nel caso in cui venga "trattata", definizione quanto mai generica). Quindi, la funzione tesa a stimolare il ricorso ad operazioni di bonifica rischia di essere del tutto vanificata. Peraltro, in senso più estensivo, la novella introdotta dalla lettera d) propone un criterio aggiuntivo da considerare in sede di istruttoria per l'approvazione dei progetti operativi. Al riguardo occorre ricordare che la disciplina comunitaria sulla responsabilità ambientale impone prioritariamente il ripristino. In altri termini, volge la sua attenzione alla qualità/obiettivo della misura riparatoria e non alla quantità. La novella disattende questa indicazione, fino a vanificarla. Infatti, lascia intendere che un intervento sul 60% della matrice ambientale contaminata è meritevole di essere approvato per il solo fatto che viene presentato da un

privato non responsabile. Ciò equivale ad affermare che l'interesse generale alla restituzione integra del bene ambiente viene ad essere subordinato a quello del singolo, seppur non responsabile dell'inquinamento.

Per cui si suggerisce di chiedere di cancellare la lettera d), del comma 7 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall'art. 4 dell'AG N. 322.

\*\*\*\*\*

**All'ottavo comma del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006** si fa riferimento per gli interventi di bonifica delle acque di falda alla conformità dei valori di CSC, ovvero dei valori previsti dalla normativa per le acque potabili. Ora pur conoscendo le difficoltà oggi esistenti a causa dei diversi valori limite (o dei valori soglia) stabiliti nelle differenti norme di settore (CSC, acque potabili, obiettivi di qualità ambientale, ecc.), si auspica una riforma organica di tali normative che riveda i valori limite per le sostanze inquinanti nelle acque che tengano conto dei diversi utilizzi e obiettivi, rendendoli coerenti tra loro ed evitando confusioni.

Proprio per evitare confusioni si suggerisce di chiedere al comma 8 del nuovo art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 4 dell'AG N. 322, di cancellare tutto il testo compreso tra le parole "ovvero dei valori previsti" fino alle parole "qualora superiori ai valori delle CSC".

